REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA e RURALE (aggiornato con D.C.C.37 DEL 21.09.09)

Titolo 1° : Regolamento POLIZIA URBANA

Art. 1
OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE

1. Nessuna occupazione di aree pubbliche può effettuarsi senza il permesso scritto dall'Autorità comunale.

Art. 2
CONCETTO DI AREA PUBBLICA

1. Agli effetti dell'articolo precedente, sono considerate aree pubbliche, non solo gli spazi e le aree appartenenti al demanio comunale, ma anche quelle di proprietà privata soggette a servitù pubblica di passaggio, anche quando l'occupazione si faccia da proprietario o da terzi con il consenso del proprietario

Art. 3
OCCUPAZIONE DURANTE LA NOTTE

1. In tempo di notte, da un'ora dopo il tramonto, a un'ora prima del sorgere del sole, ogni permesso di occupazione s'intende sospeso, salvo diversa disposizione contenuta nel permesso stesso.

Art. 4
CARICO E SCARICO DI MERCI

1. Il deposito su area pubblica di merci provenienti da operazioni di carico e scarico da veicoli è di norma vietata.

2. Quando per motivi particolari per dette operazioni si renda necessario il deposito anche momentaneo sulla strada, dovrà essere chiesto il permesso all'Autorità comunale, la quale può prescrivere le modalità opportune a tutela della circolazione e della conservazione del manto stradale.

Art. 5
MODALITA' PER IL CARICO E LO SCARICO DI MERCI

1. Le operazioni di carico e scarico di cui al precedente articolo, devono essere compiute possibilmente senza insudiciare il suolo pubblico. Le aree pubbliche o ad uso pubblico, utilizzate per carico scarico merci e/o materiali, alla fine delle suddette operazioni devono essere lasciate pulite dal soggetto che le ha utilizzate; lo stesso è tenuto a raccogliere gli eventuali scarti derivanti dalle operazioni di carico scarico ed a conferirli nei contenitori per rifiuti ovvero a smaltirli se trattasi di rifiuti speciali.

2. In caso d'inosservanza di pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio pubblico, fatta salva la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento sanzionatorio ai sensi di legge e di regolamento.

Art. 6
ESERCIZIO DI MESTIERI

1. E' vietato l'esercizio di mestieri di qualsiasi genere sulle aree pubbliche, che non possono altresì essere usate come luogo di deposito, salvo speciale concessione dell'Autorità comunale.

Art. 7
AREE OCCUPATE DA SERVIZI PUBBLICI

1. I gestori d'esercizi pubblici, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti, posteggi auto e simili, che usufruiscono di aree pubbliche o ad uso pubblico per l'esercizio della propria attività, devono provvedere a mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso, riversando i rifiuti sul suolo pubblico; tali rifiuti devono essere raccolti e conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani.

Art. 8
PULIZIA DI MERCATI

3. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e d'uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività, e conferendoli secondo le modalità indicate dall'Ufficio Tecnico o apposito regolamento.
4. L'Amministrazione Comunale potrà mettere a disposizione eventuali contenitori appositi che verranno ritirati a cura del servizio di raccolta.

Art. 9

COLLOCAMENTO DI TAVOLI, SEDIE E PIANTE ORNAMENTALI SULL'AREA PUBBLICA

1. L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti ai negozi, soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi durante l'orario d'apertura delle rispettive attività commerciali.
2. L'autorità comunale può negare o revocare l'autorizzazione qualora le misure stabilite non fossero rispettate oppure quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o altri motivi di pubblico interesse.

Art. 10
ALTEZZA E SPORGENZA DELLE TENDE SOLARI

1. Le tende sporgenti su spazio pubblico devono avere il loro bordo inferiore ad altezza non minore di metri 2,20 dal suolo.
2. L'Autorità comunale ne regola la sporgenza secondo le esigenze della circolazione ed in ogni caso le stesse non devono oltrepassare le dimensioni dei marciapiedi. .
3. L'esposizione di tende sporgenti sullo spazio pubblico è vietato lungo i lati delle vie e delle piazze sprovviste di marciapiedi rialzati.
4. Potrà essere vietata anche per altre località, quando ciò sia richiesto da ragioni d'estetica, decoro edilizio o di pubblica viabilità.
5. Al fine di preservare manufatti deteriorabili al sole può essere autorizzata a determinati negozi l'applicazione alla tenda solare di una o due falde laterali pendenti, nei modi e con le dimensioni che, caso per caso, stabilirà l'Autorità comunale, tenuto conto delle esigenze di viabilità, d'estetica e di decoro.
6. In caso di vento le tende solari non possono rimanere spiegate

Art. 11
PRESCRIZIONI PER CASI DI FORTUNALE

1. In caso di fortunale o forte vento, le tende solari dei negozi non possono rimanere spiegate e devono essere asportati i tavolini, le sedie, ecc. dai marciapiedi.

Art. 12
OCCUPAZIONI DIVERSE SU AREA PUBBLICA E LORO LIMITAZIONI

1. I permessi per l'uso di scale aeree, ponti a cavalletto, ponti mobili, a sbalzo e di qualsiasi altro tipo, apparecchi di sollevamento e simili, vengono concessi dall'Autorità comunale.
2. Tale concessione non è data per le strade e durante le ore in cui vi siano limitazioni di viabilità, salvo per operazioni rivestenti carattere di assoluta urgenza, debitamente constatate dal comando dei Vigili Urbani o dall'Ufficio Tecnico.
3. L'installazione di vetrine o simili sul suolo pubblico è sempre subordinata all'autorizzazione dell'autorità comunale. In caso di riparazione o di modifica del piano stradale, che richiedesse la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in luogo, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale o del sito, a loro rischio e spese.
4. Ferme restando le prescrizioni di Pubblica Sicurezza circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni se non dietro specifico permesso dell'Autorità Comunale. Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici e antincendio da parte dell'Uff. tecnico comunale o degli organi competenti.
5. La concessione per erigere sul suolo pubblico chioschi e edicole, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della visibilità agli incroci e curve, e dovrà, al riguardo, essere vincolato al nulla osta dei vari Uffici competenti. In ogni caso l'installazione potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni in materia previste dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione.

Art. 13
OPERAZIONI VIETATE NEI LUOGHI PUBBLICI

1. Nei luoghi pubblici del centro urbano è vietato scuotere o spolverare sulle pubbliche vie o in luoghi aperti al pubblico e dalle finestre delle case che vi prospettano, tappeti, panni ed altri simili oggetti. Chi non dispone di aree private per l'esecuzione delle attività di cui sopra, può eseguire le stesse nella fascia oraria 08.00-09.30.
2. E' proibito scopare e spolverare fuori dai negozi, magazzini ed esercizi in genere, rifiuti e spazzature sulle strade e piazze pubbliche o soggette al pubblico passaggio.
3. Tali operazioni devono in ogni caso essere eseguite in modo tale da non recare disturbo al vicinato e al pubblico, né arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti ove presenti.
4. E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' vietato valersi dell'acqua delle fontane pubbliche per il lavaggio di animali, veicoli, indumenti. E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia nelle vasche o presso le fontane pubbliche, o attingere con qualsiasi sistema, acqua dalle fontane pubbliche.

Art. 14
ATTI CONTRO LA DECENZA- LUOGHI DI DECENZA

1. E' vietato soddisfare alle naturali occorrenze lungo le vie di pubblico transito.
2. E' vietato sdraiarsi alla pubblica vista mostrando nudità.
3. E' vietato mendicare, sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o delle piazze, sotto i portici sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese o delle abitazioni private.
4. E' vietato, in qualsiasi circostanza, salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione o telefonici, sulle cancellate, sui muri di cinta pluviali, grondaie e simili.
5. Sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico, è vietato dormire e compiere qualsiasi atto contrario alla nettezza dei luoghi, al decoro e alla moralità.

Art 15

OPERAZIONI MOLESTE, INCOMODE E PERICOLOSE

1. Oltre a quanto disposto nel precedente capo, nei luoghi pubblici ed in quelli di proprietà privata aperti al pubblico transito, è vietato accendere fuochi, esporre oggetti od azionare apparecchi che possano arrecare pericolo o disturbo agli utenti della strada.

Art. 16
COMBUSTIBILI, FUMO, POLVERE, ODORI.

1. E' vietato far uso a tutte le attività private e pubbliche, di combustibili che possono sviluppare esalazioni insalubri o moleste od inquinanti.
2. E' vietato la produzione e la diffusione di odori, polveri, gas, vapori e fumi nocivi alla pubblica salute ovvero risultino nauseanti per la comunità ed il vicinato. Il concessionario dell'attività oppure il privato cittadino, deve adottare gli opportuni provvedimenti atti ed evitare tale diffusione di odori molesti o nocivi per la salute pubblica..

Art. 17
LANCIO DI OGGETTI – GIOCHI

1. E' vietato lanciare qualsiasi oggetto nei luoghi di pubblico transito. Sono del pari vietati fuori dei luoghi all'uopo destinati, i giochi (palla, pallone, bocce, ecc.) per i quali sia necessaria la

corsa o il lancio, come tutti quei giuochi che possono turbare la pubblica tranquillità od offendere l'incolumità dei cittadini.

Art. 18
TRASPORTI DI OGGETTI PERICOLOSI

1. E' vietato senza le opportune cautele, il trasporto a mano di oggetti (vetri, ferri acuminati, ecc.) che possono recar danno.
2. Gli oggetti rigidi (aste, scale, tubi, ecc.) di oltre 3 metri di lunghezza non possono essere trasportati da una sola persona nei luoghi di pubblico transito.
3. Nei luoghi di pubblico transito, non si può far uso di scale a mano, senza che alla base siano sempre custodite da persone idonee.

Art. 19
MANUTENZIONE DELLE INSEGNE, SERRAMENTI ECC.

1. Le insegne, le targhe, le serrande, i serramenti in genere e simili, devono essere sempre conservati puliti e decenti, oltre ad essere ben solidamente assicurate.
2. I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo tale da evitare distacchi accidentali o per cause esterne di tegole, lastre, pietre o quant'altro materiale possa recare danno alle persone. L'Autorità comunale potrà ordinare la rimozione, le necessarie riparazioni, verniciature ed anche sostituzione ed in caso di non ottemperanza alle prescrizioni e ordinanze, i lavori potranno essere eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese.

Art. 20
AFFISSIONE ED IMBRATTAMENTI AREE PUBBLICHE

1. E' vietato apporre, imbrattare e affiggere abusivamente sui muri esterni e sui marciapiedi qualunque scritto, segno e figura.
2. La Pubblica Autorità oltre a contestare le relative contravvenzioni, ne procureranno l'immediata cancellazione o asportazione ed i proprietari delle case dovranno ripristinare, a semplice avviso dell'Amministrazione comunale, sempre quando siano essi i trasgressori, l'intonaco o la tinta: in difetto si provvederà d'ufficio.
3. E' altresì vietato imbrattare e manomettere la cartellonistica e le pubbliche bacheche
4. E' vietato collocare dei cartelli pubblici al di fuori degli spazi a ciò autorizzati o che non siano di pertinenza degli interessati. Il collocamento di cartelli pubblicitari e di qualsiasi tipo di iscrizione o scritto è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela dell'estetica cittadinanza, della bellezza panoramica e per rispetto all'arte e alla moralità. .

Art. 21
INTRATTENIMENTO SU SUOLO PUBBLICO

1. Nessuno spettacolo, intrattenimento o assembramento all'aperto su suolo pubblico può aver luogo senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Autorità comunale.

Art. 22
MANIFESTAZIONI CON CORTEI

1. I cortei funebri, muovendo dall'abitazione dell'estinto, dal luogo di culto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le

eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

2. Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedano cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con l'Autorità Comunale e comunque non in contrasto con la segnaletica e le disposizioni vigenti.

Art. 23

MANIFESTAZIONI LOCALI, SPETTACOLI VIAGGIANTI ED EVENTI VARI

1. Le aree e le infrastrutture occupate ed utilizziate da spettacoli viaggianti, luna-park oppure da attività popolari quali sagre, feste o quant'altro, devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti ed i rifiuti prodotti devono essere conferiti negli appositi raccoglitori predisposti dal servizio raccolta.
2. Al momento della concessione d'uso del suolo pubblico il Comune potrà disporre che il richiedente costituisca valida cauzione da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni occupati, a garanzia delle operazioni di pulizia e copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico.
3. Gli enti pubblici le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, mostre od altre manifestazioni culturali, sportive o sociali su strade, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico sono tenuti a comunicare al competente ufficio comunale il programma delle iniziative e le aree che s'intendono utilizzare ed a provvedere, direttamente o attraverso convenzioni con il servizio pubblico, alla pulizia delle stesse dopo l'uso, conferendo i rifiuti nei contenitori appositamente predisposti dal servizio addetto alla raccolta dei rifiuti urbani.
4. Gli oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico sono comunque a carico dei promotori delle manifestazioni.
5. Senza apposita autorizzazione, non si potranno collocare baracche, chioschi per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi altro scopo, nemmeno sulle aree di proprietà privata, quando sono esposte alla vista della pubblica via o abbiano diretto accesso dall pubblica.
6. Ai concessionari di luna-park, feste, sagre o quant'altro è fatto divieto di attirare il pubblico con richiami molesti e rumorosi, e tenere le attività aperte oltre gli orari di chiusura fissati nell'autorizzazione.

Art. 24

PUBBLICITA' SONORA

1. E' vietata la pubblicità effettuata all'aperto a mezzo di apparecchi amplificatori e simili da posti fissi e su mezzi mobili.

Art. 25

PARCHI E GIARDINI PUBBLICI

1. Nei viali, parchi e giardini pubblici è vietato cogliere fiori strappare fronde o virgulti, recare danno alle piante o ai loro sostegni, guastare i sedili e le siepi, camminare o sdraiarsi sugli spazi erbosi fatto esclusivamente per i manti erbosi nelle zone a verde pubblico destinati al parcheggio e alla ricreazione nelle zone di espansione ed altre aree apposite danneggiarli, introdurvi veicoli.

Art.26

CESTINI PORTARIFIUTI

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, sono installati e gestiti a cura del Comune appositi cestini per la raccolta dei rifiuti conferiti dai passanti tenendo conto delle attività di carattere commerciale, anche ambulante. Tali contenitori non devono essere usati per il conferimento di altri rifiuti.

Art.27
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SCARICATI ABUSIVAMENTE

1. E' fatto divieto assoluto abbandonare oggetti e rifiuti di qualsiasi natura e genere sul territorio comunale, al di fuori dei luoghi preposti al conferimento di tali rifiuti ed oggetti.
2. Nel caso in cui il comune debba procedere all'asporto di rifiuti esterni scaricati abusivamente da ignoti, si deve preventivamente eseguire un accertamento sulla qualità dei rifiuti stessi. Si procede, quindi, al loro smaltimento in relazione alle caratteristiche qualitative così determinate.

Art.28
SPAZZAMENTO STRADE E PULIZIA CADITOIE e SGOMBERO NEVE

1. Lo spazzamento delle strade e il servizio di pulizia e di espurgo degli scarichi (caditoie e relativi pozzetti) avviene secondo modalità e cadenze stabilite dall'Ufficio Tecnico che ne cura anche gli aspetti tecnico-organizzativi di dettaglio.

2 E' vietato ingombrare ed insudiciare in qualsiasi modo le bocchette delle fontane, le caditoie stradali, i canali ed ogni atra opera predisposta per lo smaltimento delle acque.

3 In caso di nevicate le aree pubbliche e/o private ad uso pubblico, impegnate da banchi di vendita all'aperto, sono tenuti allo sgombero della neve i titolari della concessione.

4 In caso di nevicate il Comune deve provvedere a mantenere e/o a ripristinare il traffico veicolare e pedonale nelle strade e luoghi pubblici di propria competenza mediante:

a) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi di maggior transito, quali ambulatori, scuole, uffici e servizi pubblici prospicenti gli uffici e i luoghi di pubblico interesse
b) lo spargimento di brecciolino e/o altre sostanze idonee ove, anche in assenza di nevicata, il suolo si rendesse sdrucciolevole per presenza di ghiaccio.

Art. 29
CONSERVAZIONI DELLE GRONDAIE

1. I proprietari e gli amministratori delle case sono obbligati a riattare e conservare in buono stato di funzionamento tubature, grondaie e canali che convogliano le acque piovane dai tetti verso la pubblica via, non potendo esse in alcun caso defluire liberamente sui marciapiedi.

Art. 30
PULIZIA DI AREE PRIVATE

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori o proprietari. Nel caso non si provveda, il Comune può intervenire , previa ordinanza e addebitando la relativa spesa, al fine di evitare l'insorgenza di problemi igienico-sanitari..
2. I proprietari ed i conduttori di case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi soggetti al pubblico passaggio e di rompere e spandervi con materiale

adatto antisdrucciolo, il ghiaccio che si forma, evitando di gettare e spandervi sopra acqua che possa a sua volta ghiacciare.

3. E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze e sulle pubbliche vie. Gli obblighi e divieti di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti.
4. E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura degli autoveicoli, motocicli e attrezzature agricole.
5. E' vietato gettare ed abbandonare nelle strade, piazze o altri spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, opuscoli, foglietti e depliant di varia natura, o eseguire operazioni di volantinaggio, se non espressamente autorizzati dall'Autorità comunale.

Art. 31
PULIZIA DI TERRENI EDIFICABILI NON EDIFICATI

1. I proprietari ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni edificabili non edificati, qualunque ne sia l'uso e la destinazione, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi.
2. I proprietari dovranno, inoltre, periodicamente provvedere al taglio dell'erba e al relativo smaltimento al fine di evitare l'insorgere di problemi igienico-sanitario.
3. In caso di mancato adempimento, previa ordinanza, le opere vengono eseguite a cura del Comune con rivalsa a carico del proprietario.

Art. 32
CAUTELE CONTRO LA CADUTA DI OGGETTI

1. Verso i luoghi di pubblico transito non si possono tenere esposti, appoggiati o appesi vasi, cassette, bottiglie e qualunque altro oggetto crei disturbo o minaccia per l'incolumità delle persone.
2. Gli infissi di ogni genere (tende, insegne, lampioni imposte ecc.) pendenti su area pubblica o aperta al pubblico transito, devono pure essere solidamente assicurati.

Art. 33
RUMORE NELLE CASE E LOCALI PUBBLICI

1. E' vietato nelle case fare rumori incomodi al vicino, come pure é vietato il suono di strumenti musicali, radiofonici, televisivi e simili, canti e grida che possano arrecare disturbo, dalle ore 22.00 alle 07.30 nei mesi da ottobre a maggio e nei mesi da giugno a settembre dalle ore 23.00 alle 07.30 nonché dalle 13.00 alle 15.00.
2. Altresì nei giardini, padiglioni, ecc. degli esercizi pubblici, ove per la posizione degli stessi nell'aggregato urbano, il vicinato possa essere disturbato nelle ore e nei periodi sopra indicati, devono cessare il canto ed il suono o altri rumori originati da giuochi o simili.
3. In particolari circostanze, per motivi di pubblico interesse o per altre ragioni di opportunità, dell'Autorità comunale potrà limitare l'orario o viceversa concedere speciali proroghe in deroga a quanto sopra stabilito.

Art. 34
CONDOTTA DEGLI ANIMALI

1. Nell'ambito dell'intero territorio del comune di Gambugliano i conduttori di cani dovranno essere sempre muniti di idonea attrezzatura (paletta e sacchetto e/o sacchetto monouso o altro strumento idoneo a raccogliere le feci prodotte dagli animali), da esibire a richiesta della Pubblica Autorità, con cui provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni degli animali che hanno in custodia, qualora venissero a sporcare spazi pubblici.

2. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:

a. utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;

b. portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;

c. affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;

d. acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;

e. assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2052 C.C. e cioè che "il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo di cui l'ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito".

4. Le disposizioni di cui al comma 1 e comma 2 lettere a) e b) non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.

1. Le disposizioni di cui al comma 2 lettere a) e b) non si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle Regioni e dai Comuni.

6. Il Comune in collaborazione con i servizi veterinari, sulla base dell'anagrafe canina regionale decide, nell'ambito del proprio compito di tutela dell'incolumità pubblica, quali proprietari di cani hanno l'obbligo di svolgere i percorsi formativi. Le spese riguardanti i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.

34 BIS
DIVIETI A CARICO DEI DETENTORI DI CANI

1. Sono vietati:

a) l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressività;

b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;

c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;

d) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a:

1) recisione delle corde vocali;

2) taglio delle orecchie;

3) taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell'animale;

e) la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d).

2. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti.

3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544 ter del codice penale.

Titolo 2° : Regolamento POLIZIA RURALE

Capo I
GENERALITÀ' - DEFINIZIONI

Art. 35
CAMPO Dl APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di Polizia Rurale per il territorio comunale facente parte della zona rurale così definita e classificata dal PRG vigente, nel rispetto delle norme sanitarie, di igiene pubblica, di prevenzione incendi e delle altre norme vigenti.

Art. 36
DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento vengono assunte le seguenti definizioni:

a) letame il complesso delle deiezioni zootecniche, solide e liquide, provenienti da allevamenti con lettiera costituita dal paglia. stocchi di mais, segatura., trucioli e da altri materiali fibrosi vegetali;

b) liquame l'insieme delle deiezioni solide e liquide provenienti da allevamenti privi di lettiera;

c) deièziòni l'insieme delle deiezioni zootecniche classificabili come letame e come liquame;

d) insediamento zootecnico il complesso delle strutture adibite a stabulazione, in forma fissa o libera. continuativa o temporanea degli animali da allevamento, nonché delle strutture di raccolta e conservazione delle deiezioni zootecniche;

e) aree agricole i terreni assoggettati ad ordinaria attività di coltivazione agraria o forestale o pascolo.

Art. 37
OGGETTO E FINALITA' DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

1. Il servizio di Polizia Rurale si propone di assicurare nel territorio del Comune l'applicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato, della Regione e del Comune nell'interesse generale dell'attività agricola, della coltura rurale e della vita sociale delle campagne.

Capo Il
PASCOLO

Art. 38
PASCOLO DEGLI ANIMALI

1. Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che arrechi danni ai fondi finitimi, molestie ai passanti e percoli per la viabilità.
2. Per il pascolo di bestiame su terreni demaniali comunali, occorre il preventivo permesso del Comune. Per il pascolo ed il passaggio di bestiame su strade e fondi privati vincolati. occorrerà avere il preventivo consenso del proprietario. Nei fondi completamente recintati, anche con dispositivi elettrici, non viene di norma richiesta la custodia.

Art. 39
ATTRAVERSAMENTO DELL'ABITATO CON MANDRIE DI BESTIAME

1. Nel percorrere vie comunali e vicinali i conduttori di mandrie e di qualsiasi specie dovranno avere cura di impedire sbandamenti del bestiame dai quali possano derivare molestie o danni alle proprietà limitrofe, alle strade. Dovrà inoltre essere mantenuta libera una parte della carreggiata per consentire il passaggio degli autoveicoli in transito. Nelle pubbliche vie e piazze all'interno degli abitati è vietata la sosta del bestiame.

Art. 40
PASCOLO IN ORE NOTTURNE

1. Nelle ore notturne, il pascolo è consentito nei soli fondi chiusi.

Art. 41
OVINI- PASCOLO VAGANTE

1. Qualsiasi spostamento di greggi ovini entro il confine del territorio comunale deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco che lo concede ove ne sia riconosciuta la necessità e semprechè il conduttore del gregge dimostri la disponibilità di pascolo nelle località verso le quali intende spostarsi.
2. Per spostamenti fuori dal Comune di residenza, almeno 15 giorni prima della partenza, l'interessato deve presentare domanda al Sindaco del comune di destinazione che, accertata la disponibilità del pascolo, autorizza l'introduzione dl gregge nel comune stesso, semprechè non ostino ragioni di Polizia Veterinaria.

Capo III
FABBRICATI RURALI

Art. 42
COSTRUZIONE DI CASE COLONICHE E FABBRICATI RURALI

1. La costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di case coloniche, stalle e fabbricati rurali può essere attuata previa concessione edilizia.
2. Le case coloniche e i loro annessi, situate in prossimità delle strade, devono essere muniti di

gronda anche in senso verticale e l'acqua piovana deve essere incanalata in corsi d'acqua superficiali, in modo da evitare qualsiasi danno alle strade.

3. Relativamente ai caratteri tipologici degli immobili e al materiale d'impiego per la loro realizzazione si farà espresso riferimento alle N.T.A. specifiche per la zona rurale, così come contemplate dal P.R.G. vigente.

Art. 43
PREVENZIONE INCENDI

1. Le abitazioni devono essere costruite in muratura, con esclusione di tetto in paglia o in altro materiale infiammabile. I fienili devono essere posti ad adeguata distanza dalle abitazioni.
2. I depositi:
   - di fieno, di paglia e legna con giacenza superiore a q.li 500 (esclusi quelli posti all'aperto a distanza di sicurezza non inferiori a 100 metri);
   - carburante e liquidi infiammabili con giacenza superiore mc. 25;
3. sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi della legge 26 1ug1i61965, n. 966 e al D.M. 16 febbraio 1982 ed alle predisposizioni delle misure di prevenzione previste dalla legge. Tali depositi dovranno essere dotati di certificato di prevenzione incendi.

Art. 44
REGIMAZIONE DELLE ACQUE PIOVANE

1. I cortili, le aie e gli orti, annessi alle case rurali, devono essere dotate di fondo con pendenza regolare sufficiente a permettere il rapido e completo allontanamento delle acque piovane e di quelle provenienti dai tetti pluviali.

Art. 45
STALLE

1. Le stalle con più di 12 q.li di peso vivo mediamente allevato devono essere fornite di apposita concimaia, costruita in conformità delle disposizioni contenute nel regolamento di fognatura deliberato dal Consiglio Comunale in data 19.12.1995 e secondo le disposizioni tecniche impartite dalle U.L.S.S. in base alle leggi, nonchè dagli artt. 233 e segg. del TU. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265 e comunque alla normativa sanitaria ed urbanistica vigente.

CAPO IV
GESTIONE DELLE DEIEZIONI ZOOTECNICHE

Art. 46
RACCOLTA E STOCCAGGIO

1. Al fine di garantire una idonea maturazione e di consentire lo spargimento nei periodi utili, le deiezioni zootecniche devono essere raccolte e stoccate in idonee strutture di contenimento a perfetta tenuta. Per i liquami la capacità utile complessiva non potrà essere inferiore al volume prodotto in sei mesi di attività, per gli allevamenti avicoli e suinicoli, e a quattro mesi per gli altri allevamenti. Per il letame dovrà essere assicurata una capacità minima di stoccaggio di quattro mesi. Nel caso in cui vengano adottate particolari tecniche per la maturazioni delle deiezioni e il ciclo culturale lo consenta, il periodo minimo di stoccaggio può essere ridotto fino a due mesi.

Art. 47
SPARGIMENTO DELLE DEIEZIONI ZOOTECNICHE IN AGRICOLTURA

1. Lo spargimento sul suolo agricolo di tutte le deiezioni zootecniche (solide o liquide) è consentito solo al fine di garantire una migliore produttività dei terreni e pertanto le quantità. le modalità e i periodi di spargimento devono rispettare questo criterio.

Art. 48
CARICHI MASSIMI DI DEIEZIONI

1. La distribuzione delle deiezioni è ammessa nella quantità massima corrispondente a quella prodotta da:
    a. 2,5 t. di peso vivo di bestiame per ettaro di terreno utilizzato, per gli allevamenti avi-cunicoli (1.5 t. nelle aree comprese nella fascia degli acquiferi);
    b. 3,5 t. di peso vivo di bestiame per ettaro di terreno utilizzato per gli allevamenti suini e di vitelli a carne bianca (2,4 t. nelle aree comprese nella fascia di ricarica degli acquiferi);
    c. 4,0 t. di peso vivo di bestiame per ettaro di terreno utilizzato, per gli altri tipi di allevamenti (3.0 t. nelle aree comprese nella fascia di ricarica degli acquiferi)

Art. 49
DIVIETO DI SPARGIMENTO

1. E' fatto divieto di spargimento nelle seguenti condizioni:
    a. aree non agricole;
    b. aree con pendenza media superiore al 15% (solo per i liquami e la parte liquida del letame);
    c. terreni acquitrinosi;
    d. zone di rispetto di 200 metri dai punti di prelievo di pozzi e di acquedotti (solo per i liquami e la parte liquida del letame);
    e. fasce di rispetto di 5 metri da cigli di corsi d'acqua;
    f. zone calanchive, con doline, con inghiottitoi e relative fasce di rispetto di almeno 10 metri;
    g. aree di cava:
    h. terreni gelati e saturi d'acqua;
    i. con uso di irrigatori a pioggia (solo per i liquami e la parte liquida del letame).

Art. 50
MODALITA' DI SPARGIMENTO

1. Nel caso di concimazione in presemina, effettuato lo spargimento delle deiezioni si deve procedere a immediata aratura.
2. E' vietato lo spandimento delle deiezioni a meno di 25 m. dalle abitazioni e a meno di 50 m. dalle zone urbane-residenziali.

Art. 51
PERIODO DI SPANDIMENTO

1. E’ fatto divieto di spandere liquami sui terreni leggeri. (sabbiosi, sabbiosi-franchi, franco-sabbiosi, sabbiosi-limosi e/o con presenza di scheletro maggiore del 30%) durante le fasi

autunno-inverno di prearatura delle colture di mais, bietole ed altre colture primaverili, ed inoltre dall'01/06 al 30/09 nelle ore più calde del giorno (dalle 8.00 alte 20.00), per evitare la persistenza di odori.

2. Relativamente ai soli liquami., per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni dell'allegato D del P.R.R.A.

Art. 52
INSEDIAMENTI ZOOTECNICI

1. Gli insediamenti zootecnici devono dare avviso di inizio attività all'autorità comunale, fornendo la documentazione prevista nella normativa tecnica.

CAPO V
FOSSI E CANALI PRIVATI - DISTANZE ALBERI - RAMI PROTESI E RADICI

Art. 53
DEFLUSSO IDRICO

1. I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fonti superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine. Sono pure vietate le piantagioni che si spingono dentro fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini e alle strade.

Art. 54
ESPURGO DI FOSSI E CANALI

1. Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo o canali privati, la cui manutenzione non sia di competenza dei Consorzi di Bonifica, e fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continuate e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.
2. I fossi delle strade comuni, non di competenza del Consorzio di Bonifica. devono essere espurgati una volta all'anno ed all'occorrenza più volte a cura e spese dei frontisti e del Comune nella misura del 50%; in caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nei termini prescritti dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese degli inadempienti, ferma restando la sanzione per la violazione accertata. Per altri lavori l'Amministrazione potrà coinvolgere il Consorzio di Bonifica competente per territorio.
3. I fossi privati di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa o quelli che comunque esistevano e sono stati colmati, dovranno, a cura degli stessi soggetti proprietari dei fondi limitrofi, essere risezionati; tali fossi devono avere decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.
4. Così pure i terreni seminativi nudi o arborati, dovranno essere lavorati nel senso del minor pendio.

Art. 55
DISTANZE PER FOSSI, CANALI ED ALBERI

1. Per la distanza degli alberi d'alto fusto è necessario arretrarsi di almeno tre metri dai confini; per gli alberi non d'alto fusto l'arretramento dovrà essere di almeno 1 metro e mezzo: per le viti, gli arbusti, le siepi vive, etc, anche utilizzate per ceduo, si dovrà rispettare un arretramento di almeno un metro e mezzo.
2. Nel caso di fossi, le distanze di cui sopra vanno computate a partire dall'inizio della scarpata, ovvero dalla base dell'opera di sostegno. Alfine di evitare restringimenti o ostacolare il normale deflusso delle acque, il totale riempimento od il rimboschimento. dovrà essere eseguito nel rispetto delle distanze di servitù dei fossi o canali consorziali, questo in ossequio alle direttive impartite dal Regolamento CEE n. 2078/92 del 30.06.92, recepito dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento n. 427 del 31.06.1995 e all'art. 133 del R.D. 08.05.1904 n. 368 e all'art. 96 del R.D. 25.07.1904 n. 523.
3. Il presente articolo fa esplicito riferimento a quanto disposto dall'art. 1 del R.D. 08.12.1933 n. 1740, nonché al Nuovo Codice della Strada, per le parti interessanti la presente regolamentazione.

Art. 56
RECISIONE DI RAMI PROTESI E RADICI

1. I proprietari di fondi e proprietà private sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre i limiti di proprietà.
2. Inoltre devono tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio dei canali ed evitare tassativamente di gettare i rami nei canali stessi.
3. In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, o in caso di mancata pulizia del suolo pubblico a seguito della potatura dei rami e delle siepi o per caduta naturale del fogliame o quant’altro, l'Amministrazione farà seguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.
4. Nelle zone di rispetto fluviale, ogni manutenzione del bosco ceduo deve essere previamente autorizzata dalla autorità competenti.

Art. 57
ARATURA CAMPI

1. I frontisti delle strade pubbliche, vicinali, interpoderali e altre ad uso pubblico, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade e devono volgere l'aratro, il trattore e tutti gli attrezzi al di fuori dell'area destinata a viabilità.
2. Le arature devono rispettare la distanza minima di almeno 70 cm. dalla carreggiata stradale o rispettare una distanza tale da garantire il normale deflusso delle acque meteoriche.
3. Se l'aratura è superiore a cm. 70, la distanza minima dalla carreggiata è uguale alla profondità dell'aratura. Per quanto concerne i canali di bonifica, tale distanza deve essere superiore a 200 cm., in base al l'art. 140 lett. e) del R.D. 08.05.1904 n. 368, per cui deve essere lasciata "libera lungo i canali di scolo consorziati non muniti di argini, una zona della larghezza da uno a due metri in ogni lato, secondo l'importanza del corso d'acqua".
4. In caso di constatazione della violazione, la sanzione sarà parimenti applicata al proprietario e al materiale esecutore della violazione. sia esso proprietario o ditta terzista.

Art. 58
TOMBINATURE

1. Le tombinature in zona agricola o rurale potranno essere effettuate dietro parere favorevole dell'Amministrazione Comunale, sentito il parere della C.E.C. e comunque con condotte

aventi il diametro minimo di 80 cm. esclusivamente per accedere ai fondi agricoli o ad abitazioni (accessi carrai), comunque per una lunghezza massima di ml. 6.

2. Per canali irrigui, non di scolo, sono consentite tombinature di lunghezza maggiore, a condizione che siano inseriti dei pozzetti di ispezione ogni 20 metri di condotta, fermo restando il diametro di 80 cm.
3. Per quanto riguarda i canali consorziali, sia di irrigazione che di bonifica, eventuali tombinature devono essere preventivamente autorizzate dal Consorzio di Bonifica territorialmente competente.
4. Per canali demaniali dovrà essere richiesto il parere idraulico al Consorzio, parere che verrà trasmesso al competente Genio Civile per il nulla-osta idraulico.

Art. 59
FABBRICATI, ANNESSI, RECINZIONI

1. Per quanto concerne la costruzione di fabbricati, annessi e recinzioni vengono applicati gli artt. 133 del R.D. 08.05.1904 n. 368 e 96 del R.D. 25.07.1904 n. 523.

Art. 60
PRELIEVI DI ACQUE CORRENTI

1. Eventuali prelievi di acque correnti entro canali non sono consentiti, se non previa richiesta alle Autorità competenti, in qualità di titolare delle concessioni idriche da parte dei superiori organi, fatte salve comunque le norme di Legge.

Art. 61
PRELIEVI DI ACQUE SOTTERRANEE

1. Eventuali prelievi di acque sotterranee non sono liberi, ma sono sottoposti ad autorizzazione in base alle norme vigenti.

CAPO VI
MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA AGLI INSETTI NOCIVI

Art. 62
DIFESA CONTRO LE MALATTIE DELLE PIANTE - DENUNCIA OBBLIGATORIA

1. Nel caso di comparsa di crittogame, insetti, acari o di altri parassiti delle piante il Sindaco, d'intesa con l'Osservatorio regionale per le Malattie delle Piante, ha facoltà di imporre disposizioni speciali, a mezzo ordinanza, volte al controllo degli agenti patogeni.
2. A tal fine, è fatto obbligo ai proprietari e ai conduttori di fondi sulle cui coltivazioni si evidenziano i patogeni di cui sopra, di denunciarne la presenza all'Autorità Comunale.
3. Al fine di evitare la propagazione della nottua e della piralide del granoturco, i tutoli. gli stocchi e gli altri materiali residui del granturco, ove non siano stati raccolti e utilizzati, dovranno essere asportati dai coltivi e bruciati, o comunque distrutti entro il 31 marzo di ciascun anno.

Art. 63
TUTELA DELLE API E DEGLI INSETTI PRONUBI

1. Durante il periodo di fioritura delle colture arboree da frutto e di altre specie frequentate da

api e da insetti pronubi, è vietato distribuire sulle colture sostanze antiparassitarie tossiche nei confronti ditali insetti, salvo diverse indicazioni fornite da Organismi competenti in materia fitopatologica quali l'Osservatorio Regionale per le Malattie delle Piante e il Servizio Fitopatologico dell'Amministrazione Provinciale di Vicenza.

Art. 64
CARTELLI PER ESCHE AVVELENATE

1. E' fatto obbligo a chi distribuisce ai fini antiparassitari esche avvelenate, tossiche nei confronti dell'uomo e degli animali domestici, di affiggere o esporre in modo visibile, ai limiti dell'area interessata, cartelli recanti ben visibile la scritta "Esche avvelenate" o simili.
2. Eventuali trattamenti antiparassitari effettuati su frutteti con frutta prossima a maturazione andranno segnalati a mezzo cartelli con scritta "coltura trattata con antiparassitari".

CAPO VII
MALATTIE DEL BESTIAME

Art. 65
OBBLIGO DI DENUNCIA

1. I proprietari e i detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità comunale, qualunque caso di malattia infettiva o sospetta di esserlo.

Art. 66
ISOLAMENTO

1. Nel caso di malattia infettiva, accertata o sospetta, il proprietario o l'allevatore dei soggetti infetti ha l'obbligo di provvedere alloro isolamento, evitando l'utilizzo comune di fonti di abbeveraggio, la promiscuità con volatili ed altri animali domestici. I proprietari o conduttori degli animali affetti da malattie infettive dovranno uniformarsi alle disposizioni impartite dal l'Autorità Veterinaria.

Art. 67
ELIMINAZIONE DI ANIMALI MORTI PER MALATTIE INFETTIVE

1. L'eliminazione di animali morti per causa di malattie infettive, o sospetti di esserlo, deve essere seguita a mezzo di ditta autorizzata o comunque in conformità alle prescrizioni impartite dall'Autorità Veterinaria e dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 68
IGIENE DELLE STALLE

1. Il bestiame allevato in strutture confinate, deve essere mantenuto in ambienti sufficientemente areati, in buono stato di manutenzione e dotati di pareti intonacate.
2. Le deiezioni andranno asportate evitandone la dispersione e raccolte in concimaie e vasche per liquami a tenuta.
3. La movimentazione delle deiezioni per la distribuzione a fini fertirrigui dovrà essere attuata cercando di evitare molestie e inconvenienti igienico-sanitari.

Art. 69

ATTIVITA' AGRICOLE E ZOOTECNICHE FUORI ZONA

1. L'esercizio di attività agricole e zootecniche in zone territoriali omogenee, diverse dalle zone classificate "E" del Piano Regolatore Generale vigente, ambiti espressamente riservati a tale tipo di attività, deve essere condotta con accorgimenti tali da limitare il più possibile disturbo agli insediamenti residenziali. A tale scopo il Sindaco, ha facoltà di imporre con specifica ordinanza misure atte a limitare o prevenire le cause ditali accertati disturbi.

Art. 70
PULIZIA DI STRADE E DEI FONDI

1. Chiunque. con qualsiasi mezzo, durante il transito su strade comunali e vicinali, o in altri luoghi pubblici, lasci cadere letame, terra, fango. sabbia, ghiaia o altri residui o detriti in quantità tale da imbrattate o ingombrare il passaggio, è tenuto a prowedere alla loro pulizia ed asportazione. sostenendone eventualmente le spese.
2. Fatte salve le fattispecie e le sanzioni già contemplate nella D.Lgs. 22/97, è vietato gettare, lungo le strade, nei fossi, nei canali, sui cigli delle strade o nei fondi coltivati, carogne di animali, rifiuti, carte, vetri, materie plastiche, involucri ed altri materiali di scarto.

CAPO VIII
FUOCHI

Art. 71
DIVIETO DI ACCENSIONE

1. In base a quanto disposto dall'art. 703 del Codice Penale, dall'art. 59 del Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza e dall'art. 28 della L.R. 31/89 è vietata l'accensione di fuochi pericolosi in luoghi abitati o nelle immediate o nelle immediatamente vicinanze, lungo vie pubbliche e ferrovie.
2. Nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 31 ottobre è vietato bruciare stoppie, erbe, infestanti, arbusti direttamente in campo, lungo corsi d'acqua. lungo strade vicinali o di pubblico transito, comunali, provinciali, statali, autostrade, ferrovie e a distanze inferiore a 100 metri da esse.
3. In aree assoggettate a vincolo idrogeologico e nei terreni forestali sono vietate l'accensione di fuochi e altre operazioni che possano comunque creare pericolo o possibilità di incendio, nei boschi ed a distanze inferiori a 100 metri da essi, salvo autorizzazione.

Titolo 3° : NORME COMUNI E SANZIONI

Art. 72
COMPETENZE

1. Il servizio di Polizia Urbana e Rurale è diretto dai Sindaco e viene svolto dagli agenti di Polizia Municipale e dagli uffici ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del C.P.P. nell'ambito delle rispettive mansioni. Gli interventi di Polizia Giudiziaria devono essere effettuati nel rispetto delle vigenti disposizioni di procedura penale.

Art. 73
POTERI DEL SINDACO

1. Al Sindaco oltre ai poteri straordinari che ai sensi dell'art. 50 comma 5 e 6 del D.Lgs 267/2000, sono demandati in materia di edilizia, Polizia locale e Igiene. per motivi di sanità e sicurezza pubblica, spetta la facoltà di emettere ordinanze ai sensi dell'art. 54 della medesima legge e del vigente Codice della Strada.
2. Le ordinanze debbono contenere, oltre alle indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative e regolamentari in base ai quali è fatta l'intimazione e le penalità comminabili a carico degli inadempienti.

Art. 74
SANZIONI

Chiunque viola le disposizioni del presente regolamento, se il fatto non costituisce reato, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria, da pagarsi entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione del verbale, stabilita a seconda dei casi da un minimo di **€ 25** ad un massimo di **a € 500.**
Per quanto non disciplinato dal presente articolo si richiama l'art.7 bis del D.lgs. 267/2000.

Art. 75
ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI

1. Le trasgressioni al presente regolamento sono accertate dagli ufficiali e dagli agenti di Polizia Municipale, nonché dagli agenti di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria*, o da personale dipendente del Comune, incaricato con apposito provvedimento del Sindaco.*

Art. 76
RIPRISTINO ED ESECUZIONE D'UFFICIO

1. Oltre al pagamento della sanzione comminata, il Sindaco può disporre, sempre a carico del trasgressore, il ripristino di luoghi o cose o la rimozione delle stesse.

Art. 77
INOTTEMPERANZA DI ORDINANZE

1. Chiunque non ottemperi all'esecuzione delle ordinanze del Sindaco emanate in base a norme comunali e provinciali, salvi i casi previsti dall'art. 650 del Codice Penale o da altre leggi e regolamenti generali e speciali, è punito con una sanzione amministrativa di € 258

Art. 78
SEQUESTRO E CUSTODIA DI COSE

1. I funzionari e gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione possono procedere al sequestro cautelare di cose utilizzate per commettere l'infrazione e delle cose che ne sono il prodotto, semprechè le stesse appartengano alla persona responsabile dell'infrazione. Per i tempi e le modalità di seguire in caso di sequestro, si fa riferimento alle disposizioni previste dal Codice di Procedura Penale per il sequestro di Polizia Giudiziaria, nonché le norme previste dalla Legge 24.11.1981 .689 e dal D.P.R. 22.07.1982 n. 571.

Art. 79
SOSPENSIONE DI AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

1. Indipendentemente dalle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge dal presente regolamento, il Sindaco ha facoltà di sospendere concessioni o autorizzazioni precedentemente emesse a favore del trasgressore nei seguenti casi:
    a) per recidiva nell'inosservanza del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica esercitata da concessionario;
    b) per la mancata esecuzione di rimozioni, ripristini o riparazioni conseguenti al fatto infrazionale;
    c) per morosità nel pagamento di diritti comunali dovuti dal titolare in forza della concessione rilasciata a suo favore;
2. La sospensione può avere durata massima di 30 giorni. Essa può essere protratta fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione è stata emessa.

Art. 80
RISARCIMENTO DI DANNI

1. Nel caso in cui la trasgressione abbia arrecato danni al Comune o a terzi, l'Autorità Comunale può subordinare l'accettazione della conciliazione alla condizione che il trasgressore elimini, entro i termini prefissati, le conseguenze della trasgressione stessa o rimuova la causa che l'ha determinata.

Art. 81
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore un mese dopo la sua pubblicazione ed abroga tutti i disposti comunali, le ordinanze e le consuetudini pre - vigenti in contrasto con la materia disciplinata dal regolamento stesso. In modo particolare il presente regolamento abroga il precedente Regolamento di Polizia Rurale.

FOSSI E CANALI PRIVATI - DISTANZE ALBERI - RAMI PROTESI E RADICI

Art. 53
DEFLUSSO IDRICO

2. I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fonti superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine. Sono pure vietate le piantagioni che si spingono dentro fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini e alle strade.

Art. 54
ESPURGO DI FOSSI E CANALI

5. Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo o canali privati, la cui manutenzione non sia di competenza dei Consorzi di Bonifica, e fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continuate e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.
6. I fossi delle strade comuni, non di competenza del Consorzio di Bonifica. devono essere

espurgati una volta all'anno ed all'occorrenza più volte a cura e spese dei frontisti e del Comune nella misura del 50%; in caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nei termini prescritti dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese degli inadempienti, ferma restando la sanzione per la violazione accertata. Per altri lavori l'Amministrazione potrà coinvolgere il Consorzio di Bonifica competente per territorio.

7. I fossi privati di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa o quelli che comunque esistevano e sono stati colmati, dovranno, a cura degli stessi soggetti proprietari dei fondi limitrofi, essere risezionati; tali fossi devono avere decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.
8. Così pure i terreni seminativi nudi o arborati, dovranno essere lavorati nel senso del minor pendio.

Art. 55

DISTANZE PER FOSSI, CANALI ED ALBERI

4. Per la distanza degli alberi d'alto fusto è necessario arretrarsi di almeno tre metri dai confini; per gli alberi non d'alto fusto l'arretramento dovrà essere di almeno 1 metro e mezzo: per le viti, gli arbusti, le siepi vive, etc, anche utilizzate per ceduo, si dovrà rispettare un arretramento di almeno un metro e mezzo.
5. Nel caso di fossi, le distanze di cui sopra vanno computate a partire dall'inizio della scarpata, ovvero dalla base dell'opera di sostegno. Alfine di evitare restringimenti o ostacolare il normale deflusso delle acque, il totale riempimento od il rimboschimento. dovrà essere eseguito nel rispetto delle distanze di servitù dei fossi o canali consorziali, questo in ossequio alle direttive impartite dal Regolamento CEE n. 2078/92 del 30.06.92, recepito dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento n. 427 del 31.06.1995 e all'art. 133 del R.D. 08.05.1904 n. 368 e all'art. 96 del R.D. 25.07.1904 n. 523.
6. Il presente articolo fa esplicito riferimento a quanto disposto dall'art. 1 del R.D. 08.12.1933 n. 1740, nonché al Nuovo Codice della Strada, per le parti interessanti la presente regolamentazione.

Art. 56

RECISIONE DI RAMI PROTESI E RADICI

5. I proprietari di fondi e proprietà private sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre i limiti di proprietà.
6. Inoltre devono tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio dei canali ed evitare tassativamente di gettare i rami nei canali stessi.
7. In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, o in caso di mancata pulizia del suolo pubblico a seguito della potatura dei rami e delle siepi o per caduta naturale del fogliame o quant’altro, l'Amministrazione farà seguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.
8. Nelle zone di rispetto fluviale, ogni manutenzione del bosco ceduo deve essere previamente autorizzata dalla autorità competenti.